

Art. 4

(Cumulabilità e variazioni)

1. Il periodo di erogazione ricomprende il mese in cui inizia l'autonoma sistemazione fino al mese in cui si verifica la cessazione della stessa;
2. Il contributo non è cumulabile con quello già rilasciato dai Comuni per le stesse finalità, non è dovuto al richiedente proprietario di altro immobile libero e disponibile, idoneo all'abitazione, sito nel Comune di appartenenza o nei Comuni limitrofi, nonché al richiedente che ha assunto la nuova residenza al di fuori della Regione Umbria;
3. L'avente diritto al contributo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda.

Art. 5

(Documentazione)

1. Resta valida la documentazione già presentata dai beneficiari ai Comuni e per la quale sono stati erogati i contributi fino al 31 dicembre 2012;
2. Eventuali nuove domande sono presentate secondo quanto previsto dall'art.5 dell'Ordinanza commissariale n.164/2011;

Art. 6

(Obbligo dei Comuni)

1. Il Comune trasmette la richiesta dei fondi necessari al Presidente della Regione tramite un'apposita procedura informatica messa a disposizione dagli uffici regionali.
2. Il Comune competente provvede all'erogazione ai beneficiari previo accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo.
3. La richiesta di ulteriore fabbisogno finanziario da parte del Comune è subordinata alla rendicontazione delle somme precedentemente erogate.
4. Il Comune è tenuto al recupero di eventuali somme indebitamente erogate e di denunciare all'Autorità giudiziaria competente i casi di dichiarazioni non veritiere.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2013, n. 454.**Art. 8 ter della L.R. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della L.R. n. 10/2013 - Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fabrizio Felice Bracco;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in attuazione dell'art. 8 ter della l.r. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della l.r. n. 10/2013:

a. l'allegato A) "Definizione modalità di rilascio e di restituzione e caratteristiche del tesserino hobbista";

b. l'allegato B) tesserino "Hobbista";

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata, unitamente agli allegati A) e B), nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Bracco)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 8 ter della L.R. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della L.R. n. 10/2013 - Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione.

Vista la legge regionale del 6 maggio 2013, n. 10 "Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13" pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria - serie generale - n. 22 dell'8 maggio 2013;

Visto l'art. 8 ter della L.R. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della L.R. n. 10/2013, in base al quale sono "hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di duecentocinquanta euro" e possono operare solo nei mercatini degli hobbisti e nei mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico;

Visto l'art. 8 ter, comma 2 della L.R. 6/2000 in base al quale "gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto" e "la Giunta regionale con proprio atto stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010";

Ritenuto opportuno predisporre le modalità di rilascio e di restituzione del tesserino e le caratteristiche del medesimo tesserino identificativo secondo, rispettivamente, l'allegato A e l'allegato B, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

In relazione a quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:


Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A**Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione.**

1. Sono considerati hobbisti ai sensi dell'art. 8 ter della l.r. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della l.r. n. 10/2013, gli operatori non professionali, anche provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo del tutto sporadico e occasionale, merci di modico valore, ivi comprese le opere del proprio ingegno e creatività, che non superano il prezzo unitario di euro 250,00.
2. Gli hobbisti possono operare sia nei mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo. Il Comune, nel regolamento di cui all'art. 13 della l.r. 6/2000, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.
3. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune che lo ha rilasciato, per un massimo di cinque anni.
4. Il tesserino vede contenere il logo della Regione, la generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune che lo ha rilasciato e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data di rilascio.
5. Per ottenere il rilascio del tesserino l'operatore fa istanza al Comune dove intende avviare l'attività. L'istanza deve contenere:
 - a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale o partita IVA del richiedente;
 - b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
 - c) indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica;
 - d) fotografia;
 - e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 comma 1 del d.lgs. n. 59/2010.
6. Il Comune rilascia il tesserino entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
7. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino, l'operatore lo deve restituire al Comune che lo ha rilasciato e per poterne ottenere il rinnovo si applica quanto previsto dal presente articolato e dalle disposizioni normative richiamate.
8. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di non professionale, il Comune che ha rilasciato il tesserino di riconoscimento provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.
9. In caso di smarrimento del tesserino l'operatore fa istanza di duplicato al Comune che lo ha rilasciato, allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.

Allegato B

 Regione Umbria	Comune di _____ (___)	Timbro del Comune
	Tesserino Hobbista n. ___ anno ____	
	art. 8 ter l.r. 6/2000, introdotto da art. 26 l.r. n. 10/2013	

COGNOME	NOME	FOTO TESSERA
LUOGO E DATA DI NASCITA		
RESIDENZA (VIA, n. CIVICO, COMUNE E PROVINCIA)		
CODICE FISCALE (o p. IVA)		


Il Sig. _____
 ha dichiarato di essere venditore non professionale in quanto vende beni, ivi comprese le opere del proprio ingegno e creatività, in modo sporadico ed occasionale.

Egli è autorizzato a partecipare ai mercatini degli hobbisti e nei mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo che si svolgono in Umbria ai sensi dell'art. 8 ter della l.r. 6/2000, introdotto dalla l.r. 10/2013, per un numero di volte non superiore a dodici per ciascun anno di riferimento.

Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

data _____

IL RESPONSABILE

 <p>Regione Umbria</p>	<p>Comune di _____ (___)</p> <p>Tesserino Hobbista n. ___ anno ___</p> <p>art. 8 ter l.r. 6/2000, introdotto da art. 26 l.r. n. 10/2013</p>	<p>Timbro del Comune</p>
--	---	--------------------------

ANNO _____

ANNO _____

ANNO _____

ANNO _____

ANNO _____
